

CONVENZIONE QUADRO
Procedura Fallimentare
R.D. 16 marzo 1942 n. 267
(e successive modifiche ed integrazioni)

fra
il **Tribunale di Roma**, in persona del Presidente dott. Paolo De Fiore
e
il **Tribunale di Roma**, in persona del Presidente della Sezione Fallimentare dott. Ciro Monsurrò
e
il **Consiglio Notarile di Roma**, in persona del Presidente notaio Maurizio D'Errico

Premesso che:

- il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – è l'organo giurisdizionale istituzionalmente competente in materia di fallimenti per il distretto di Roma;
- il Consiglio Notarile di Roma è l'organo rappresentativo dell'ordine professionale dei notai per il Distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia;
- la legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni permette al curatore di delegare ad altri specifiche operazioni e, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite;
- i Notai, nell'ambito dei loro compiti istituzionali, rappresentano lo Stato in qualità di pubblici ufficiali e sono particolarmente esperti nella individuazione e nell'analisi della situazione giuridica dei beni immobiliari inseriti nelle procedure fallimentari;
- l'eccezionale grave crisi economica sta causando un forte incremento delle procedure fallimentari che devono essere perfezionate nel minor tempo possibile senza peraltro incidere su una diminuzione del livello di affidabilità e sicurezza raggiunto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma;
- è interesse generale e specificatamente di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure fallimentari la velocizzazione e la fluidificazione di tutte le procedure connesse, comprese le relazioni notarili relative agli immobili inseriti nei fallimenti;
- è intenzione del Consiglio Notarile di Roma rafforzare quanto più possibile la collaborazione con gli uffici della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma mettendo a disposizione dei giudici e dei curatori la professionalità, la dedizione e l'impegno di tutti i Notai del distretto al fine di rendere sempre più fluide e celeri tutte le attività inerenti le procedure fallimentari alleggerendo costantemente il lavoro del giudice e dei curatori per le attività non strettamente giurisdizionali;
- è quindi intenzione del Tribunale realizzare una più intensa collaborazione istituzionale che possa incidere positivamente sui tempi necessari per il completamento delle procedure fallimentari, dando in parte accoglimento all'esigenza, più volte sottolineata dalle istituzioni nazionali e comunitarie e dagli operatori giudiziari, di rendere più rapidi e certi i "tempi della giustizia";
- che tale intenzione è pienamente condivisa dal Consiglio Notarile.

Tutto ciò premesso

da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Il Tribunale di Roma, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge fallimentare, affida al Consiglio Notarile di Roma la gestione della distribuzione tra i Notai del Distretto notarile delle relazioni notarili che possono essere richieste dal giudice del procedimento in relazione agli immobili eventualmente compresi nel patrimonio del fallito.

Paolo De Fiore

C. Monsurrò

M. D'Errico

Nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, il Consiglio Notarile, sulla base di criteri di equa ripartizione tendenti a velocizzare quanto più possibile le attività di predisposizione delle citate relazioni, per ciascuna richiesta avanzata dal giudice del fallimento nomina il notaio incaricato di eseguire le predette attività.


Per le attività di redazione delle certificazioni notarili si applicano gli onorari calcolati in base al prospetto predisposto dal Consiglio Notarile, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" che richiama a sua volta l'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2001 - "Determinazione della Tariffa degli onorari notarili, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai", allegato alla lettera "B" alla presente convenzione.

Art. 2


In seguito alla stipula della presente convenzione le parti provvederanno a redigere un apposito documento in cui saranno indicate le modalità operative di attuazione di quanto previsto nella presente convenzione e che integrerà la stessa.

Roma, li 28-5-2009


Per il Tribunale di Roma
Il Presidente
Dott. Paolo De Fiore



Per la sezione fallimentare del Tribunale di Roma
Il Presidente
Dott. Ciro Monsurrò



Per il Consiglio Notarile di Roma
Il Presidente
Dott. Maurizio D'Errico



PROCEDURA FALLIMENTARE
R.D. 16 marzo 1942 n. 267
(e successive modifiche ed integrazioni)
ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE NOTARILE
Criteri per la determinazione dell'onorario

In relazione alle attività di cui alla Convenzione quadro stipulata con il Tribunale di Roma, si indicano di seguito i criteri sulla base dei quali viene calcolata la parcella relativa alle attività di redazione delle relazioni notarili richieste dal giudice incaricato del procedimento.

Punto di partenza per il calcolo è il valore dell'immobile oggetto della certificazione. Questo viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti indicati dall'Agenzia delle Entrate in base alla categoria catastale ovvero desunto dalla perizia (se già effettuata).

Al valore così determinato si applicherà l'onorario da tariffa per gli atti pubblici di cui al capo I art.3.

Come previsto dall'art. 30 della tariffa detto onorario potrà essere al massimo raddoppiato nelle ipotesi di attività particolarmente complesse, espressamente motivate dal notaio certificante.

Verranno inoltre applicati i diritti di scritturato di cui all'art. 25 della tariffa (fino alla misura massima di Euro 1 per ogni facciata nonché il rimborso spese ex art. 26, pari al 15% dell'onorario di cui all'art. 3.

E' prevista altresì l'applicazione dell'indennità di accesso di cui all'art. 28 della tariffa fino alla misura massima di Euro 140.

All'onorario così calcolato viene aggiunto l'IVA, nonché i bolli e l'importo delle spese sostenute per le visure effettuate.

Red. D. 16/3/42 *16/3/42*
[Signature]

CAPO I
ONORARI GRADUALI PER GLI ATTI PUBBLICI E PER L'AUTENTICAZIONE DI FIRME
APPOSTE A SCRITTURE PRIVATE

Art. 3.

L'onorario graduale per gli atti pubblici è di:

Euro	37	per atto di valore Fino a Euro			465
Euro	46	per atto di valore superiore a Euro	465	fino a Euro	930
Euro	65	per atto di valore superiore a Euro	930	fino a Euro	1.860
Euro	83	per atto di valore superiore a Euro	1.860	fino a Euro	2.800
Euro	93	per atto di valore superiore a Euro	2.800	fino a Euro	3.700
Euro	111	per atto di valore superiore a Euro	3.700	fino a Euro	6.500
Euro	130	per atto di valore superiore a Euro	6.500	fino a Euro	9.300
Euro	158	per atto di valore superiore a Euro	9.300	fino a Euro	13.950
Euro	195	per atto di valore superiore a Euro	13.950	fino a Euro	23.250
Euro	223	per atto di valore superiore a Euro	23.250	fino a Euro	37.200
Euro	260	per atto di valore superiore a Euro	37.200	fino a Euro	55.800
Euro	288	per atto di valore superiore a Euro	55.800	fino a Euro	74.400
Euro	325	per atto di valore superiore a Euro	74.400	fino a Euro	93.000
Euro	353	per atto di valore superiore a Euro	93.000	fino a Euro	139.500
Euro	390	per atto di valore superiore a Euro	139.500	fino a Euro	186.000
Euro	418	per atto di valore superiore a Euro	186.000	fino a Euro	232.400
Euro	455	per atto di valore superiore a Euro	232.400	fino a Euro	280.000
Euro	483	per atto di valore superiore a Euro	280.000	fino a Euro	370.000
Euro	548	per atto di valore superiore a Euro	370.000	fino a Euro	465.000
Euro	613	per atto di valore superiore a Euro	465.000	fino a Euro	695.000
Euro	715	per atto di valore superiore a Euro	695.000	fino a Euro	930.000
Euro	771	per atto di valore superiore a Euro	930.000	fino a Euro	1.162.000
Euro	836	per atto di valore superiore a Euro	1.162.000	fino a Euro	1.395.000
Euro	873	per atto di valore superiore a Euro	1.395.000	fino a Euro	1.625.000
Euro	901	per atto di valore superiore a Euro	1.625.000	fino a Euro	1.860.000
Euro	938	per atto di valore superiore a Euro	1.860.000	fino a Euro	2.325.000
Euro	966	per atto di valore superiore a Euro	2.325.000	fino a Euro	2.790.000
Euro	1004	per atto di valore superiore a Euro	2.790.000	fino a Euro	3.255.000
Euro	1031	per atto di valore superiore a Euro	3.255.000	fino a Euro	3.720.000
Euro	1068	per atto di valore superiore a Euro	3.720.000	fino a Euro	4.185.000
Euro	1096	per atto di valore superiore a Euro	4.185.000	fino a Euro	4.650.000
Euro	1133	per atto di valore superiore a Euro	4.650.000		

La tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: A.1, A.2, A.3.

